



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
BARLETTA

76121 BARLETTA (BT) Via Cristoforo Colombo, n. 30 – tel. 0883/531020

e mail: cpbarletta@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it

ORDINANZA N. 16/ 2018

*Disciplina della navigazione in prossimità della costa
zone di mare interdette alla navigazione*

Il Capo del Compartimento Marittimo di Barletta,

- VISTO** l'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172;
- VISTE** le vigenti Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'art. 9 comma 2° della Legge n. 172/2003 sopra richiamata;
- VISTO** il Dispaccio prot. n° 02.01/13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento "compatibilità tra attività nautiche: disciplina";
- VISTA** la propria Ordinanza n° 14/2017 in data 18/05/2017 avente ad oggetto: "Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione";
- VISTA** l'Ordinanza Balneare della Regione Puglia, approvata con la determinazione n. 309 in data 24/04/2018, con particolare riguardo alla disciplina delle zone di mare riservate alla balneazione;
- RITENUTO NECESSARIO** disciplinare organicamente i limiti di navigazione rispetto alla costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di Barletta, allo scopo di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
- TENUTO CONTO** che la costa di giurisdizione (comprendente i litorali dei Comuni di Barletta, Margherita di Savoia, Trani e Bisceglie) è caratterizzata da bassi fondali ed elevata presenza turistica;
- CONSIDERATE** le risultanze della riunione di coordinamento tenutasi in data 30/01/2018 e le successive indicazioni fornite dalla Direzione Marittima di Bari al fine di razionalizzare la disciplina in materia di "sicurezza balneare" e "diporto nautico" per tutto il litorale pugliese;
- VISTI** gli articoli 17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima;

ORDINA

Articolo 1

(Divieto di navigazione in prossimità della costa)

Durante la "stagione balneare", così come definita dalla Regione Puglia con propria Ordinanza Balneare, nell'ambito del Compartimento Marittimo di Barletta, che si estende dal territorio costiero del Comune di

Margherita di Savoia al Comune di Bisceglie, **la fascia di mare sino a 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco è interdetta alla navigazione a motore alle unità navali in genere**, compresi i “natanti da spiaggia” (piccoli natanti comunemente denominati pedalò, jole, pattini, sandolini), **nonché all’ormeggio/stazionamento ed ancoraggio delle suddette unità navali**, ad eccezione di quelle appartenenti alle forze di polizia e di quelli autorizzati ad effettuare i campionamenti delle acque.

Articolo 2 **(Istituzione della fascia di rispetto)**

L’attraversamento da parte delle unità a motore e/o vela della fascia di ulteriori metri 50 da quella innanzi detta, interdetta alla navigazione (200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco), è consentito solo a lento moto, con rotta perpendicolare, se finalizzato a raggiungere la costa.

Articolo 3 **(Corridoi di lancio/atterraggio)**

L’attraversamento delle unità a motore e/o a vela (compresi i piccoli natanti da spiaggia sopra richiamati) della fascia di mare come definita nell’Art. 1, è consentito esclusivamente all’interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai 3 (tre) nodi.

Articolo 4 **(Limite di velocità in prossimità della zona riservata alla balneazione)**

Fermi restando i divieti di navigazione di cui all’articolo 1, durante la stagione balneare su indicata, le unità navali a motore che navigano nella fascia di mare compresa tra i 200 mt. (per le spiagge e scogliere basse) ed i 100 metri (per le scogliere a picco) ed i 1000 (mille) metri dalla costa, devono tenere una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e, comunque, devono navigare con lo scafo in dislocamento.

Articolo 5 **(Disposizioni finali)**

1. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno di affissione all’Albo di questo Ufficio.
3. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante trasmissione agli Enti/Autorità/Organismi/Associazioni di categoria/Sodalizi nautici interessati e con l’affissione all’Albo di questa Capitaneria di Porto e degli Uffici marittimi da essa dipendenti, con l’inclusione nel sito internet istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/barletta alla sezione "Ordinanze", ove è possibile visualizzare e scaricare il presente provvedimento.
4. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diverso illecito e/o reato, saranno puniti ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e/o dell’articolo 1231 del Codice della Navigazione.
5. L’ordinanza 14/2017 è abrogata e sostituita dalla presente Ordinanza, così come ogni ulteriore precedente provvedimento con essa incompatibile.-

Barletta, 26/04/2018

f.to IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Sergio CASTELLANO

RECAPITI UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso dipende dall'esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.

RECAPITI TELEFONICI⁽¹⁾

**NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE
(H24)**



LE CHIAMATE AL NUMERO BLU EFFETTUATE DA TELEFONO CELLULARE SI ATTESTANO ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA GUARDIA COSTIERA A ROMA CHE PROVVEDE AL COLLEGAMENTO CON IL CENTRO DI SOCCORSO PIÙ VICINO. PERTANTO È IMPORTANTESPECIFICARE SEMPRE LA POSIZIONE E LA CITTÀ PIÙ VICINA PER UN RAPIDO INTERVENTO. LA CHIAMATA È GRATUITA PER L'UTENTE.

VI M.R.S.C. BARI (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA) (H24)	080-5281511
CAPITANERIA DI PORTO DI BARLETTA	0883/531020
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI BISCEGLIE	080/3921612
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI TRANI	0883/583763
UFFICIO LOCALE MARITTIMO MARGHERITA DI SAVOIA	0883655176
EMERGENZA SANITARIA	118
POLIZIA LOCALE DI BARLETTA	0883/332370
POLIZIA LOCALE DI BISCEGLIE	080/3362821
POLIZIA LOCALE DI TRANI	0883/588000
POLIZIA LOCALE DI MARGHERITA DI SAVOIA	0883/654965
CARABINIERI	112
POLIZIA DI STATO	113
GUARDIA DI FINANZA	117
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	115
OSPEDALE CIVILE DIMICCOLI BARLETTA	0883/577111
OSPEDALE CIVILE "VITTORIO EMANUELE II" BISCEGLIE	080/3363111
OSPEDALE CIVILE "SAN NICOLA PELLEGRINO" TRANI	0883/483111
GUARDIA MEDICA MARGHERITA DI SAVOIA	0883/657804
OSPEDALE CIVILE "CADUTI IN GUERRA" CANOSA	0883/641238
OSPEDALE CIVILE "SAN PAOLO" BARI	080/584 3111
CAMERA IPERBARICA OSPEDALE "SAN PAOLO" BARI	080-5843480 080-5843483 080-5843323 080-5373326
CAMERA IPERBARICA BRINDISI	0831-5931

ASCOLTO RADIO VHF/FM

STAZIONI RADIO COSTIERE: (DENOMINAZIONE)	Canale 16 (H24)
M.R.S.C. BARI (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA) (H24)	Canale 16 (H24)
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI BISCEGLIE	Canale 16 Lun. Sab. dalle 08.00alle 14.00
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI TRANI	Canale 16 Lun. Sab. dalle 08.00alle 14.00
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI MARGHERITA DI SAVOIA	Canale 16 Lun. Sab. dalle 08.00alle 14.00

Note:{1} I recapiti telefonici possono subire variazioni nel tempo

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Barletta: Tel. 0883/531020.

'NUMERO BLU' PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza

